

## **TI\_GERICHTE 42.2000.1 vom 12. April 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-04-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2000.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2000.1)

FR: TI\_GERICHTE 42.2000.1 du 12 avril 2000

IT: TI\_GERICHTE 42.2000.1 del 12 aprile 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 5**

cpv. 1 2a frase OIPG, da parte sua, conferisce all'assicurato esercitante attività lucrativa indipendente, il diritto di chiedere un nuovo calcolo delle indennità già corrispostegli, qualora, per l'anno di servizio, è stato, nel frattempo, stabilito un diverso contributo AVS. Ora, la Cassa di compensazione sostiene che il termine di cui all'art. 3 LIPG si applica, non soltanto al diritto all'indennità in quanto tale, ma pure al diritto previsto dall'art. 5 cpv. 1 2a frase OIPG, di modo che quest'ultimo cadrebbe in perenzione, qualora l'assicurato non chiedesse di ricalcolare le indennità entro 5 anni a contare dalla fine del servizio per il quale è dovuta l'indennità stessa. Questa Corte non può certo fare propria la tesi difesa dall'autorità amministrativa convenuta. Ciò che conferisce il diritto all'indennità per perdita di guadagno, è l'assolvimento del servizio (servizio militare, servizio civile, ecc. - cfr. art. 1 LIPG). Il legislatore federale, all'art. 3 LIPG, ha così stabilito che il termine di perenzione inizia a decorrere dalla fine del servizio per il quale è dovuta l'indennità. L'assicurato, o chi per esso, è, pertanto, tenuto a far valere il proprio diritto presso la cassa di compensazione competente (cfr. art. 17 cpv. 1 LIPG), entro 5 anni dalla fine del servizio per il quale l'indennità è dovuta. Diversa è, per contro, la situazione contemplata dall'art. 5 cpv. 1 2a frase OIPG: a far nascere il diritto dell'assicurato a che la Cassa di compensazione proceda ad un nuovo calcolo dell'indennità per perdita di guadagno, è la fissazione di un contributo AVS diverso rispetto a quello che è originariamente servito da base per calcolare l'indennità. Va da sé che il termine per far valere questo diritto non può decorrere dal giorno in cui è terminato il servizio per il quale l'indennità è dovuta, così come pretende la convenuta, poiché, allora, il diritto conferito dall'art. 5 OIPG non era neppure ancora nato. Qualora si volesse applicare per analogia il termine di cui all'art. 3 LIPG - seguendo la tesi secondo cui la regolamentazione prevista dall'art. 5 cpv. 1 OIPG può essere fatta valere esclusivamente entro il termine legale - il dies a quo sarebbe quello della data di crescita in giudicato della nuova decisione di fissazione dei contributi AVS. È, in effetti, soltanto a partire da quel momento che nasce la pretesa ad una nuova indennità per perdita di guadagno (cfr., in questo senso, sentenza 22.8.1985 del TA del Cantone di Lucerna, pubblicata in LGVE 1985-II-42, p. 286ss.). Ritornando al caso di specie, non è in discussione il fatto che le decisioni di fissazione dei contributi AVS sono state notificate a \_\_\_\_\_ nell'ottobre 1996. Il termine di 5 anni previsto dall'art. 3 LIPG - prendendo per buona la tesi difesa dalla Cassa di compensazione, secondo cui il succitato termine dovrebbe trovare applicazione anche nei confronti del diritto previsto dall'art. 5 cpv. 1 2a frase OIPG, tesi sfavorevole all'insorgente - inizia a decorrere nel novembre 1996 e giunge

a scadenza nel novembre 2001. Il termine di perenzione è, pertanto, stato ampiamente salvaguardato, avendo l'assicurato fatto valere la propria pretesa con lo scritto 20 gennaio 2000 (doc. \_). Alla luce di quanto precede, il ricorso presentato da \_\_\_\_\_ è meritevole d'accoglimento. Annullata l'impugnata decisione formale, l'incarto è retrocesso alla Cassa cantonale di compensazione affinché provveda a ricalcolare le indennità per perdita di guadagno, sulla base dei contributi AVS fissati nell'ottobre 1996 (cfr. doc. \_).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.